



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

**CORPO FORESTALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE**

**Servizio IV
Divisione 15^A**

26 LUG. 2011

1250

Roma,

26 LUG. 2011

DIRAMAZIONE GENERALE A TUTTO IL PERSONALE

Prot. n. 963/V

OGGETTO: Articolo 18 della legge 15 luglio 2011, n. 111 (disposizioni per la stabilizzazione finanziaria), recante interventi in materia previdenziale.

In data 17 luglio 2011 è entrata in vigore la legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. In particolare, l'articolo 18 contiene nuovi interventi normativi in materia previdenziale.

Con la presente diramazione generale si intendono illustrare le modifiche apportate dall'articolo 18 del suindicato provvedimento legislativo, conformemente a quanto già anticipato dall'I.N.P.D.A.P. con la nota operativa n. 21 del 21 luglio 2011.

In sintesi, le principali innovazioni che interessano il personale appartenente a tutti i ruoli del Corpo forestale dello Stato sono le seguenti:

1) Disposizioni in materia di pensione di vecchiaia (articolo 18, comma 4).

Il sistema di adeguamento triennale dei requisiti anagrafici prescritti per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, introdotto dall'articolo 12, commi 12-bis e 12-ter, della legge n. 122/2010 (cfr la diramazione generale del 17/11/2010 della scrivente Divisione), è stato modificato.

In particolare, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della legge n. 111/2011, l'adeguamento automatico dell'età pensionabile alla speranza di vita accertata dall'I.S.T.A.T., già programmata a partire dal 1° gennaio 2015, viene anticipato al 1° gennaio 2013 e il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita viene fornito dall'I.S.T.A.T. a decorrere dall'anno 2011 e utilizzabile entro il 31 dicembre dello stesso anno.

Conseguentemente, dal 1° gennaio 2013 i requisiti anagrafici prescritti per la pensione di vecchiaia (65 anni di età per il personale tecnico-amministrativo, direttivo e dirigente del C.F.S. e 60 anni per il personale appartenente ai ruoli di agente e assistente, sovrintendente e ispettore forestale) sono incrementati di tre mesi.

2) Disposizioni in materia di pensione di anzianità (articolo 18, comma 22-ter).

Ai sensi dell'articolo 18, comma 22-ter, della legge n. 111/2011:

anzianità contributiva, indipendentemente dall'età anagrafica (40 anni di anzianità contributiva), potranno accedere al trattamento pensionistico decorsi **13 mesi** dal raggiungimento del predetto requisito (ossia, 12 mesi per la c.d. finestra mobile, già prevista dalla legge n. 122/2010, più un mese di ulteriore posticipo);

b) i soggetti che, invece, maturano il medesimo diritto a partire dal **2013** potranno accedere al pensionamento decorsi **14 mesi** dal raggiungimento dei 40 anni di anzianità contributiva (ossia, 12 mesi per la finestra mobile più due mesi di ulteriore posticipo);

c) i soggetti che, infine, maturano lo stesso diritto nel **2014** potranno accedere al pensionamento decorsi **15 mesi** dal raggiungimento del suindicato requisito (ossia, 12 mesi per la finestra mobile più tre mesi di ulteriore posticipo).

3) Contributo di perequazione (articolo 18, comma 22-bis).

A partire dal 1° agosto 2011, e fino al 31 dicembre 2014, è introdotto un contributo di perequazione da applicarsi a tutte le pensioni i cui importi complessivi superino i 90.000 euro lordi annui.

In particolare, la trattenuta da effettuarsi sui trattamenti pensionistici è pari al 5 per cento della parte eccedente i 90.000 euro lordi annui e fino a 150.000 euro e del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro lordi annui. In ogni caso, il trattamento pensionistico complessivo a seguito della predetta riduzione non può essere inferiore a 90.000 euro lordi annui.

4) Disposizioni previdenziali varie.

Si rammenta, infine, che l'articolo 18 della legge n. 111/2011 contiene anche altre disposizioni recanti specifiche modifiche in materia di:

a) rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici (articolo 18, comma 3);

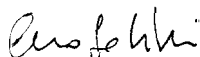
b) pensioni di reversibilità ai familiari superstiti (articolo 18, comma 5);

c) interpretazione autentica relativa alle variazioni dell'indennità integrativa speciale al raggiungimento dell'età pensionabile (articolo 18, commi 6-9).

Ad ogni buon fine, si rammenta che il personale della Divisione 15[^], competente in materia previdenziale, rimane a disposizione per fornire ogni ulteriore chiarimento al riguardo.

**IL CAPO
DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO
Cesare PATRONE**




(Pr.Dir. A. Cerofolini)